

Quotidiano del Sole 24 Ore

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

23 Giu 2015

Nuovi ingressi solo per profili «infungibili» e resti del turn over 2012-13

di Federica Caponi

Per il 2015 e il 2016 agli enti locali è consentito indire procedure di mobilità riservate esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. Questa la prima constatazione che va fatta sulle conseguenze concrete che derivano dalla deliberazione n. 19/2015 della Corte dei conti, sezione Autonomie (su cui si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa di ieri). Un orientamento che di fatto conferma l'interpretazione restrittiva del comma 424 dell'articolo 1 della legge 190/2014.

Vincoli ad assumere non per professionalità specifiche

I magistrati contabili hanno comunque ribadito più volte che la capacità assunzionale a tempo indeterminato "vincolata" è solo quella determinata dalle cessazioni 2014-2015 e che è possibile effettuare assunzioni tramite le ordinarie procedure per la copertura di posti infungibili se nell'ambito del personale soprannumerario delle Province non fossero presenti profili professionali adeguati. Ulteriori istituti, «concernenti altre facoltà e modalità assunzionali degli enti restano fuori dal perimetro delle questioni di massima». Queste quindi le uniche eccezioni consentite per gli anni 2015 e 2016.

In particolare, la sezione Autonomie ha chiarito che se l'ente deve coprire un posto in organico per il quale è prevista una «specifica e legalmente qualificata professionalità», eventualmente attestata da titoli di studio precisamente individuati, e tale assunzione è necessaria per garantire

l'espletamento di un servizio essenziale e infungibile, non potrà ricollocare in quella posizione unità soprannumerarie sprovviste di tale requisiti. Pertanto, una volta constatata l'inesistenza di tali professionalità tra le unità soprannumerarie da ricollocare, l'ente potrà procedere ad assumere nei modi ordinari.

È necessario però che l'ente effettui la ricerca non avendo riguardo al solo personale della provincia di appartenenza, ma rivolgendosi a tutti i dipendenti degli enti di area vasta interessati alla ricollocazione, ai sensi del comma 422 dell'articolo 1 della legge 190/2014. Tale apertura era stata richiamata anche dalla funzione pubblica nella circolare n. 1/2015, che aveva precisato che per il personale "infungibile" è possibile procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato tramite mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie degli idonei nel rispetto del turn over, dandone comunicazione all'osservatorio nazionale e alla stessa funzione pubblica.

Presupposti della condizione di «infungibilità»

La condizione di infungibilità che assume rilevanza ai fini della derogabilità ai vincoli imposti è quella che presuppone il ricorrere dei seguenti requisiti:

- che per il posto da ricoprire sia prevista una specifica e legalmente qualificata professionalità, eventualmente attestata, da titoli di studio precisamente individuati;
- che l'assunzione sia necessaria per garantire l'espletamento di un servizio essenziale, alle cui prestazioni la predetta professionalità è strettamente e direttamente funzionale.

Appare pertanto necessario approfondire la questione in merito a quali profili possano definirsi infungibili ed essenziali per gli enti locali. Nella lingua italiana «infungibilità» significa «insostituibilità giuridicamente riconosciuta» (Devoto-Oli) e, pertanto, se consideriamo le funzioni e i servizi essenziali comunali e quelle assegnate prima della legge 56/2014 alle Province, le professionalità specifiche e legalmente qualificate che potrebbero non trovarsi tra i soprannumerari sembrerebbero solo gli educatori, i docenti e i farmacisti.

Utilizzo di quote inutilizzate turn over

Infine, l'altra "apertura" che sembrerebbe consentita è quella relativa all'utilizzo di eventuali quote del turn over 2012-2013 non utilizzate. Nella deliberazione in commento, infatti, i magistrati contabili hanno chiarito che la capacità assunzionale a tempo indeterminato assoggettata al comma 424 è solo quella determinata dalle cessazioni 2014 per le assunzioni 2015 e delle cessazioni 2015 per il 2016, tanto che anche la possibilità di assumere i vincitori di concorso pubblico, collocato nelle graduatorie dell'ente che deve effettuare le assunzioni, si

esaurisce con l'utilizzazione di tali risorse (IV quesito). Pertanto, gli enti locali possono utilizzare le facoltà assunzionali 2012-2013 non utilizzate e assumere tramite le ordinarie procedure assunzionali, come era già stato chiarito anche dalla Corte dei conti, sezione controllo Sardegna nella deliberazione n. 32/2015. Gli potranno quindi indire bandi di mobilità ed eventualmente attingere a graduatorie vigenti anche di altri enti per assumere gli idonei nei limiti di tali quote residue del turn over.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved